

DAL 14 LUGLIO - PROFESSIONISTI FUORI DALLO SPLIT PAYMENT

Dal 14 luglio, come previsto dall'art. 12 del DL 87/2018, sono entrate in vigore le disposizioni che **escludono nuovamente dallo split payment le prestazioni di servizi rese alle Pubbliche Amministrazioni dai professionisti i cui compensi sono assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di imposta o a titolo di acconto.**

Le nuove disposizioni **si applicano alle operazioni per le quali le fatture sono emesse dal 15 luglio 2018**, ossia dal primo giorno successivo alla data di entrata in vigore del DL n. 87/2018.

Pertanto, per capire quale regime Iva applicare si deve far riferimento guardare alla data di emissione della fattura, che indica se vi è obbligo o meno di applicare lo split payment.

In dettaglio che cosa è cambiato da sabato in termini pratici:

- il professionista che emette la fattura in data successiva al 14 luglio **non deve più indicare la dizione “scissione dei pagamenti” - “S”**;
- il cliente che riceve la fattura, al momento del pagamento, deve trattenere la ritenuta mentre deve versare al professionista l’Iva relativa e, se ammesso, può portarla in detrazione;
- il professionista a fronte dell’emissione della fattura per la quale gli nasce un debito Iva, deve liquidare l’imposta e versarla all’erario.